CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 [1]

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.[2]

In linea di massima il Collegio dei Docenti non ritiene sanabili situazioni che evidenziano almeno **DUE** delle seguenti condizioni:

- presenza di almeno tre insufficienze gravi nelle discipline di riferimento delle prove nazionali Invalsi (Italiano, matematica, lingue straniere)
- presenza di almeno cinque insufficienze di cui due gravi (voto quattro) nelle materie oggetto delle prove Invalsi
- Livello di competenza non presente nella maggior parte degli indicatori del giudizio globale
- Nessun progresso significativo rispetto alla situazione di partenza di inizio anno scolastico, nonostante le attività di recupero organizzate dall'Istituto

Le competenze disciplinari essenziali sono da riferirsi al voto sei delle Rubriche di Valutazione d'Istituto

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà sempre correlata al Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato.

[1] cfr Protocollo di valutazione I. C. Enzo Biagi - Rubrica di valutazione del comportamento

[2] D.lgs 62/17 art. 6 commi 1, 2

Inoltre, il Consiglio di Classe dovrà considerare:

- gli esiti degli interventi attuati a seguito delle valutazioni insufficienti del primo quadrimestre, in cui si è proceduto in orario curricolare a forme di recupero personalizzate/individualizzate anche a classi aperte;
- le comunicazioni intercorse tra i docenti e i genitori dell'alunno volte ad informare gli stessi in merito alla situazione scolastica dell'alunno;
- il numero e la gravità delle insufficienze riportate, non rilevando progressi rispetto ai livelli di partenza e evidenziando scarso impegno e partecipazione discontinua;
- le iniziative adeguate e necessarie assunte dalla scuola (da specificare) per aiutare l'alunno a superare le gravi lacune evidenziate nel suo percorso di apprendimento, che sono risultate senza esiti apprezzabili;
- la permanenza di un anno aggiuntivo nella scuola che possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima della nuova classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
- la possibilità che la scuola sia in grado di organizzare, per l'anno scolastico venturo, proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati in quest'a. s. senza esito;
- se le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
- se le condizioni di cui ai criteri di non ammissione alla classe successiva, deliberati dal C.D, siano non sanabili e precisamente:

a) ……

b) ……

solo dopo aver considerato tutti gli aspetti precedenti e quelli specifici della situazione dell'alunno, il Consiglio di Classe potrà deliberare all'unanimità/a maggioranza la non ammissione dell' alunno……alla classe successiva